

glj riconoscere un' intiera dipendenza da' medesimi, impedendo nella loro dimora in qualunque Luogo, e sotto qualunque Giurisdizione ogni sconcerto, anzi inculcando, che i loro Marinari osservino tutta la disciplina, la Religione, e la quiete, nè nascano mai altercazioni, o risse con chi che sia, nè restino defraudate le Pubbliche Imposte, o i Diritti de' Consolati; ed in caso di contravvenzione, faranno da' N. N. H. H. Rappresentanti per quanto spetta alle loro ispezioni, severamente puniti, e farà in oltre da' medesimi Rappresentanti, e Consoli partecipata ogni loro delinquenza al Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia, per quelle ulteriori deliberazioni, che secondo i casi, e le circostanze fossero giudicate convenienti.

23

E perchè tutto proceda più agevolmente col dovuto buon ordine, e sotto le prescritte discipline, si stabilisce che trà i Mercanti nativi delle Bocche descritti nella Tanfa Mercantile di questa Piazza, il Magistrato de' Cinque Savj ogni Anno ne trascielga due; i quali, siccome hanno la lingua, e la conoscenza della Nazione, così s' intenderanno destinati a comunicare a' loro Connazionali gli ordini, che occorressero, onde dalla dubbietà dell' intelligenza, non nascano equivoci di male conseguenze, ed il Magistrato possa assicurarsi dell' esecuzione delle Pubbliche Commissioni.

CLAS-